

## INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE RELATIVE AL CREDITO AI CONSUMATORI

### Contratto di prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento

Prev. n. [       ]

#### 1. Identità e contatti del Finanziatore e dell'Intermediario del credito

<b>Denominazione del Finanziatore</b>  <b>Indirizzo</b>  <b>Telefono</b>  <b>Fax</b>  <b>Posta elettronica</b>  <b>Pec</b>  <b>Sito web</b>	Cap.Ital.Fin. S.p.A.  Corso Umberto I, n. 381 - 80138 Napoli (NA)  Tel. 0815635606 – Servizio clienti 800225566  081.19302695  Servizioclienti.capitalfin@bancaifis.it  capitalfinspa@postecert.it  www.bancaifis.it
<b>Intermediario del credito</b>	Agente in attività finanziaria Intermediario Finanziario/Banca
<b>Indirizzo</b>	

#### 2. Caratteristiche principali del prestito rimborsabile attraverso delegazione di pagamento

<b>Tipo di contratto di credito</b>	Il prestito con rimborso mediante delegazione di pagamento applica – oltre alla normativa generale in materia di finanziamenti, di antiusura e di antiriciclaggio – il disposto degli artt. 1723, 2° comma e 1269 del codice civile, e consiste in un ordine irrevocabile del lavoratore dipendente al proprio datore di lavoro di trattenere una quota della sua retribuzione e di versarla direttamente alla Delegataria (Cap.Ital.Fin. S.p.A.) fino all'integrale rimborso del debito in essere. Il finanziamento è regolato dagli artt. 1269 e seguenti e dall'art. 1723, secondo comma, del codice civile, dal D.P.R. n. 180/1950 e successive modifiche e dalle relative norme di attuazione.
<b>Importo totale del credito</b>  <i>Somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i>	Euro [       ]  Detto importo si intende: - al netto di qualsiasi costo, spesa e commissione a carico del Delegante; - al lordo di eventuali estinzioni anticipate di altri impegni o debiti relativi a preesistenti finanziamenti del Delegante accessi con la Delegataria o con altri soggetti finanziatori.

<p><b>Condizioni di Prelievo</b> <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito</i></p>	<p>L'importo totale del credito sarà erogato, dalla Delegataria, al Delegante in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario o mediante assegno circolare intestati al Delegante. L'erogazione avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di accettazione della delegazione di pagamento da parte dell'ATC da cui il Delegante dipende.</p> <p>Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti del Delegante (eventuali estinzioni anticipate di precedenti finanziamenti).</p> <p>Il Delegante si impegna a restituire tale somma avvalendosi della facoltà di delegare quote del suo stipendio a tasso fisso, uguali, mensili e consecutive.</p>
<p><b>Durata del contratto di credito</b></p>	<p>[     ] Mesi</p>
<p><b>Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione</b></p>	<p>Importo rata: Euro [     ] Numero rate: [     ] Periodicità della rata: mensile</p> <p>Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento c.d. "alla francese", la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, il Delegante pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: interessi, spese e capitale.</p>
<p><b>Importo totale dovuto dal consumatore</b> <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito</i></p>	<p>Euro [     ] <i>(importo totale del credito + costo totale del credito)</i></p>
<p><b>Garanzie richieste</b> <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.</i></p>	<p>La costituzione di un vincolo sul trattamento di fine rapporto ("TFR") ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, o su altra indennità similare maturata e maturanda presso il datore di lavoro del Delegante a garanzia del rimborso alla Delegataria del debito residuo in caso di cessazione, qualunque sia la causa, nel corso del periodo di ammortamento del prestito, del rapporto di lavoro tra il Delegante ed il datore di lavoro. In forza del suddetto vincolo il Delegante non potrà avvalersi del diritto di cui all'articolo 2120, sesto comma, del codice civile (c.d. "anticipazione su TFR") se non per la quota eccedente l'importo del debito residuo del prestito e previa autorizzazione della Delegataria.</p> <p>Inoltre, a garanzia del prestito, per i casi di interruzione dei pagamenti delle quote mensili cedute, la Delegataria stipulerà a proprio beneficio una polizza assicurativa per il rischio vita e per il rischio perdita d'impiego, con primarie compagnie assicurative. Per dette coperture assicurative, che hanno carattere obbligatorio per la Delegataria in relazione al tipo di finanziamento in questione - relativamente alle quali la Delegataria consegnerà al Delegante il relativo Fascicolo Informativo nel rispetto della vigente normativa assicurativa - nessuna spesa o costo sarà sostenuto dal Delegante stesso, il quale dovrà però prestare - limitatamente al contratto di assicurazione sulla vita - il proprio consenso per iscritto, come richiesto dall'art. 1919 del codice civile.</p>
<p><b>Montante lordo residuo in caso di rinnovo di delegazione</b></p>	<p>€ [     ] È pari alla somma di tutte le rate non ancora scadute del finanziamento - contratto con la Delegataria o terzi intermediari- oggetto di estinzione, come risultanti dalla documentazione o dalle informazioni rilasciate dal Delegante</p>

	<p>ovvero, qualora conoscibili, ipotizzate dalla Delegataria, alla presunta data di decorrenza del prestito oggetto di concessione.</p> <p>Il montante lordo residuo del finanziamento oggetto di estinzione anticipata è stato, quindi, determinato tenendo esclusivamente conto delle rate non ancora scadute secondo il piano di ammortamento ipotizzato. Sono pertanto esclusi dalle elaborazioni eventuali rate scadute ed insolute e/o qualsiasi ulteriore importo eventualmente dovuto dal Cedente all'intermediario creditore in dipendenza dell'estinzione anticipata.</p> <p>La Delegataria richiama, pertanto, l'attenzione del Delegante alla circostanza che gli importi stimati potrebbero risultare, per motivazioni diverse, non esattamente uguali a quelli che saranno calcolati dall'intermediario creditore al momento dell'effettiva estinzione anticipata del finanziamento.</p>
--	--

### 3. Costi del credito

<p><b>Tasso di interesse</b> <i>(Tasso Annuo Nominale)</i></p>	<p>Tasso annuo nominale (TAN) fisso: [     ] % in misura fissa per tutta la durata del prestito calcolato in base all'anno civile (365 giorni) a scalare mensilmente secondo un piano di ammortamento c.d. "alla francese".</p> <p>Gli interessi pattuiti vanno a remunerare il capitale mutuato, le operazioni di reperimento della provvista, la copertura del rischio di andamento dei tassi di interesse, i costi e gli oneri, gravanti sulla Delegataria, per le prestazioni relative alle formalità preliminari e contestuali alla conclusione del contratto nonché all'esecuzione del contratto medesimo ed ogni ulteriore costo ed onere, connesso con il finanziamento, ivi compresi quelli derivanti da adempimenti previsti dalla normativa di settore.</p> <p>L'estinzione anticipata del finanziamento da parte del Delegante interrompe la maturazione degli interessi che non saranno più dovuti per la parte di finanziamento non goduta.</p>
<p><b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b> <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i></p>	<p>TAEG [     ] % È calcolato a norma del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 s.m.i., su base annua con mese pari a 365/12. Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui al precedente riquadro e di tutti i costi riportati di seguito. Il TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il Delegante e la Delegataria adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi le eventuali penali che il Delegante è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora<sup>1</sup> (cfr. sezione 3.1 del presente documento). Nessuna somma deve essere versata direttamente dal cliente all'Intermediario del credito/Agente.</p> <p><u>Del TAEG fanno parte le seguenti componenti:</u></p> <p><b>1. interessi (calcolati al TAN come indicato)</b> Euro [     ]</p> <p><b>2. oneri erariali</b> Euro [16,00] a titolo di imposta di bollo.</p>

<sup>1</sup> Gli interessi di mora non verranno calcolati in tutti quei casi in cui il ritardato o mancato pagamento delle rate è imputabile ad inadempimento dell'ATC che, pur trattenendo le rate dalla retribuzione del dipendente, non provvede a riversarle all'intermediario.

	Tali oneri non sono rimborsabili al Delegante in caso di estinzione anticipata, poiché la Delegataria ha provveduto, preliminarmente alla concessione del finanziamento, al pagamento dei medesimi, trattandosi di adempimento obbligatorio, imposto dalla legge.
<b>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</b>	
<b>1. un'assicurazione che garantisca il credito</b>  <b>2. e/o un altro contratto per un servizio accessorio</b>  <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	1. SI.  A garanzia del finanziamento, per i casi di interruzione dei pagamenti delle quote mensili cedute, la Delegataria stipulerà a proprio beneficio una polizza assicurativa per il rischio vita e anche per il rischio perdita d'impiego, con primarie compagnie assicurative. Per dette coperture assicurative, che hanno carattere obbligatorio per la Delegataria in relazione al tipo di finanziamento in questione - relativamente alle quali la Delegataria consegnerà al consumatore il relativo Fascicolo Informativo nel rispetto della vigente normativa assicurativa - nessuna spesa o costo sarà sostenuto dal consumatore stesso, il quale dovrà però prestare – limitatamente al contratto di assicurazione sulla vita - il proprio consenso per iscritto, come richiesto dall'art. 1919 del codice civile.  2. NO.

### 3.1 Costi Connessi

<b>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</b>	Non è previsto alcun ulteriore costo a carico del Delegante derivante dal contratto di prestito mediante delegazione di pagamento.
<b>Costi in caso di ritardo nel pagamento</b>  <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	Per i ritardi di pagamento - oltre agli interessi di mora <sup>2</sup> dovuti, nella misura del TAN applicato al contratto, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata - potranno essere addebitati al Delegante i seguenti importi: - per azioni di recupero stragiudiziale del credito: nella misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Delegataria non preventivamente commisurabili; - spese per il recupero giudiziale del credito: in base al vigente tariffario forense.

#### ESEMPIO RAPPRESENTATIVO IMPORTI DA RESTITUIRE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

<b>MONTANTE LORDO</b> (Debito complessivo lordo – Somma delle rate da pagare)	€ 12.600,00
<b>INTERESSI</b> (trattenuti in sede di erogazione. In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata)	€ 2.562,83
<b>CAPITALE FINANZIATO</b> (Montante Lordo decurtato degli interessi)	€ 10.037,17
<b>COSTI/COMMISSIONI UP FRONT</b> (trattenute in sede di erogazione. Non saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento)	€ 0,00
<b>COSTI/COMMISSIONI RECURRING</b> (trattenute in sede di erogazione. Saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento per la parte non maturata, in base alle modalità di calcolo indicata nel contratto).	€ 0,00

<sup>2</sup> Gli interessi di mora non verranno calcolati in tutti quei casi in cui il ritardato o mancato pagamento delle rate è imputabile ad inadempimento dell'ATC che, pur trattenendo le rate dalla retribuzione del dipendente, non provvede a riversarle all'intermediario.

<b>IMPORTO NETTO EROGATO</b> (importo che viene erogato al cliente)	€ 10.021,17
<b>ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SECONDO ANNO - 24" RATA</b>	
(+)Debito residuo lordo*	€ 10.080,00
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente	€ 1.693,38
(-)Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente	€ 0,00
(=) Debito residuo netto da restituire all'Intermediario per estinguere il finanziamento	€ 8.386,62
<b>ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL TERZO ANNO - 36" RATA</b>	
(+)Debito residuo lordo*	€ 8.820,00
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente	€ 1.317,97
(-)Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente	€ 0,00
(=) Debito residuo netto da restituire all'Intermediario per estinguere il finanziamento	€ 7.502,03
<b>ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL QUARTO ANNO - 48" RATA</b>	
(+)Debito residuo lordo*	€ 7.560,00
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente	€ 984,07
(-)Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente	€ 0,00
(=) Debito residuo netto da restituire all'Intermediario per estinguere il finanziamento	€ 6.575,93
* Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate.	

#### 4. Altri importanti aspetti legali

<p><b>Diritto di recesso</b></p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>SI.</p> <p>Il diritto di recesso si esercita entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto di prestito con l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Cap.Ital.Fin S.p.A., Corso Umberto I, n. 381, 80138 – Napoli (NA). La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal contratto in conformità a quanto indicato nell'art. 125-ter, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.</p> <p>La comunicazione di recesso può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica certificata, telegramma, fax o posta elettronica semplice a condizione che – in tali ultimi due casi - sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata entro le 48 ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal contratto in conformità a quanto indicato nell'art. 125-ter, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.</p> <p>Qualora il Contratto abbia avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della suddetta comunicazione di recesso, il Delegante dovrà restituire alla Delegataria, in un'unica soluzione, l'importo del credito da questa già messo a disposizione del Consumatore (si veda punto 2.2) – ivi comprese le somme eventualmente ricevute per l'estinzione di precedenti altri prestiti e/o pignoramenti gravanti sulla retribuzione - e rimborsare alla Delegataria le somme non ripetibili che la stessa abbia sostenuto come indicato al precedente punto 3.</p>
<p><b>Rimborso anticipato</b></p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i></p>	<p>SI.</p> <p>Il Delegante ha sempre la facoltà di rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, avendo diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.</p> <p>Il Delegante che rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del contratto deve rimborsare alla Delegataria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il capitale residuo;</li> <li>- gli interessi maturati fino alla data del rimborso anticipato.</li> </ul>

<p><i>Il finanziatore ha diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>L'estinzione anticipata del finanziamento da parte del Delegante interrompe la maturazione degli interessi ed essi non saranno più dovuti per la parte di finanziamento non goduta.</p> <p>Rimangono interamente a carico del Delegante gli oneri di cui alla sezione 3 del presente documento, ovvero gli oneri erariali, poiché la Delegataria ha provveduto, preliminarmente alla concessione del finanziamento, al pagamento dei medesimi, trattandosi di adempimento obbligatorio, imposto dalla legge.</p> <p>L'indennizzo dovuto dal Delegante alla Delegataria in caso di rimborso anticipato sarà pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, per i contratti con durata residua maggiore di un anno, salvo che l'importo rimborsato anticipatamente corrisponda all'intero debito residuo e sia pari o inferiore a Euro 10.000;</li> <li>- allo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, per i contratti con durata residua pari o inferiore ad un anno, sempre salvo che l'importo rimborsato anticipatamente corrisponda all'intero debito residuo e sia pari o inferiore a Euro 10.000.</li> </ul> <p>L' indennizzo non può, in ogni caso, superare l'importo degli interessi che il Delegante avrebbe pagato per la vita residua del Contratto.</p>
--	--

#### **Consultazione di una banca dati**

*Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.*

#### **Diritto a ricevere una copia del contratto**

*Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.*

#### **Reclami e tutela stragiudiziale.**

Il Delegante deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Delegataria:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo [reclami@bancaifis.it](mailto:reclami@bancaifis.it);
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo [reclami.pec@bancaifis.legalmail.it](mailto:reclami.pec@bancaifis.legalmail.it).

L'Ufficio Reclami invia una comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Il Delegante che sia rimasto insoddisfatto della risposta fornitagli dall'Ufficio Reclami, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito da Banca d'Italia.

Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Delegataria e di Banca d'Italia.

In alternativa, il Delegante insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Delegataria potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Delegante dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Il Delegante e la Delegataria possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente clausola è stata convenuta esclusivamente in considerazione dell'introduzione della normativa sopra richiamata; convengono pertanto sin d'ora che l'eventuale abrogazione, in tutto o in parte, della norma recante l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, costituirà, senza necessità di previo ulteriore accordo, condizione risolutiva automatica della presente clausola.

Cap.Ital.Fin. S.p.A. pubblica sul proprio sito internet, sezione Trasparenza, la "Guida al credito ai consumatori" e la "Guida alla centrale rischi" conformi ai modelli Banca d'Italia.

Il/La Sottoscritto/a [ ] nato/a a [ ] Il [ ], codice fiscale [ ], dichiaro di aver ricevuto copia del presente documento, "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori" (SECCI), oltre ai seguenti documenti:

- Guida pratica ABF;
- Tabella TEGM corrente nel trimestre.

Luogo, Data \_\_\_\_\_ Firma del Delegante \_\_\_\_\_

***Io sottoscritto dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., che le firme di cui al presente documento sono vere ed autentiche e sono state apposte in mia presenza personalmente dal Delegante, i cui dati personali sono stati verificati mediante l'esame dei documenti di identità esibiti in originale.***

***Intermediario del credito abilitato***

\_\_\_\_\_  
***Timbro e firma***